



**Il Procuratore Generale presso la
Corte d'appello di Campobasso**

**Il Presidente del Tribunale di
Sorveglianza di Campobasso**

**PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AGLI AVVISI ALLA PERSONA
OFFESA AI SENSI DELLA LEGGE N. 69/2019**

PREMESSO

che la legge 19 luglio 2019 n. 69 (c.d. "codice rosso"), al fine di tutelare in maniera adeguata e sollecita le vittime di reati particolarmente gravi ed insidiosi (tra i quali sono compresi quelli di maltrattamenti, atti persecutori e violenza sessuale), ha previsto obblighi di avviso concernenti le scarcerazioni conseguenti a provvedimenti della magistratura di sorveglianza (cfr l'art. 659, comma 1-bis c.p.p., la cui *ratio* è coerente con quella che ispira -per quanto concerne il giudizio di merito- l'art. 299, comma 2-bis c.p.p.);

CONSIDERATO

che una lettura finalisticamente orientata della normativa di nuovo conio deve portare a prevedere adeguati accorgimenti sotto il profilo del raccordo tra pubblico ministero e magistratura di sorveglianza, affinché il tempestivo avviso relativo al mutamento dello stato detentivo della persona condannata sia dato alla vittima in forma, per quanto possibile, riservata;

che il perseguimento di detto obiettivo è alla base di questo *Protocollo d'intesa*;

che in concreto si verifica che spesso la vittima abbia cambiato indirizzo di residenza/domicilio rispetto a quello già dichiarato, riparando -ad esempio- presso conoscenti, parenti, amici o una delle strutture di protezione, sicché può risultare priva di effetti una informazione recapitata all'indirizzo originariamente indicato nel giudizio di merito;

che occorre un congruo lasso di tempo per individuare l'eventuale nuovo domicilio della persona offesa;

che appare necessario circoscrivere la segnalazione all'ufficio del pubblico ministero soltanto ai casi di scarcerazione definitiva e non anche a quelli di scarcerazione non definitiva (conseguente, ad esempio, alla concessione della semilibertà o di permessi premio o di licenza ad internati o a semiliberi) in virtù di un'interpretazione letterale delle disposizioni di legge applicabili, al fine di contemperare le esigenze di tutela della persona offesa con la necessità di evitare plurime comunicazioni alla stessa (foriere di vittimazione secondaria) e limitare le ricadute delle attività di competenza del pubblico ministero e delle forze di polizia, restando comunque salva la valutazione -da parte della magistratura di sorveglianza o del pubblico ministero- dell'opportunità di avvisare eventualmente la persona offesa anche in caso di scarcerazione non definitiva, qualora si ravvisi una specifica esigenza di immediata tutela, nonché riservandosi di rivalutare la questione alla luce degli orientamenti giurisprudenziali che possono formarsi sulla questione;

RITENUTO

che detta segnalazione favorisce la tempestività del provvedimento del pubblico ministero;

che, inoltre, è opportuno mantenere riservate le informazioni relative al luogo in cui è reperibile la vittima del reato, al fine di non consentirne l'individuazione da parte della persona condannata, sicché è ragionevole prevedere che:

- nelle ordinanze, con cui la magistratura di sorveglianza concede misure e/o benefici che comportano la scarcerazione, appare congruo inserire un mero rinvio ai riferimenti relativi al domicilio della persona offesa eventualmente risultante agli atti del procedimento di sorveglianza;
- l'ufficio del pubblico ministero adotta a sua volta opportuni accorgimenti organizzativi per mantenere riservato il domicilio della persona offesa come -ad esempio- la conservazione del dato in un sub-fascicolo riservato (presso la Procura o custodito dalla polizia giudiziaria) contenente la nota della polizia giudiziaria con i dati richiesti dalla Procura quale organo dell'esecuzione, mantenendo nel fascicolo principale soltanto l'attestazione dell'avvenuto avviso alla persona offesa ed i riferimenti che consentono di reperire prontamente il sub-fascicolo con le indicazioni complete;

SI STABILISCE QUANTO SEGUE:

1. La cancelleria del Tribunale o dell'Ufficio di Sorveglianza che abbia in carico procedimenti concernenti reati rientranti nella legge n. 69 del 2019, nei quali può in ipotesi intervenire la scarcerazione definitiva della persona detenuta in Istituto penitenziario, cura la formale segnalazione al pubblico ministero competente a gestire il titolo esecutivo, con congruo anticipo rispetto alla data dell'udienza collegiale o monocratica oppure alla data prevista per il deposito del provvedimento emesso fuori udienza.
2. L'ufficio del pubblico ministero che ha in carico il procedimento di esecuzione per uno dei reati sopra indicati:
 - a) appena riceve la segnalazione della Cancelleria del Tribunale o dell'Ufficio di Sorveglianza oppure quando ravvisa l'opportunità nel monitorare i fascicoli di esecuzione, chiede all'organo di polizia giudiziaria territorialmente competente (in relazione all'indirizzo della persona offesa riportato negli atti del processo di merito) di accertare dove la stessa sia attualmente reperibile;
 - b) dispone che il dato sia inserito in un sub-fascicolo riservato (secondo le modalità indicate in premessa), contenente la risposta della polizia giudiziaria e l'integrale atto di avviso alla persona offesa ai sensi dell'art. 659, comma 1-bis c.p.p.;
 - c) inserisce nel fascicolo dell'esecuzione un estratto dell'atto di avviso che non contenga l'indicazione del luogo ove attualmente la persona offesa domicili, risiede o comunque dimori, riportando in atti gli opportuni riferimenti che consentono l'immediata ricollegabilità al sub-fascicolo.

Il Protocollo è sottoscritto con l'accordo dei Procuratori della Repubblica e dei Magistrati di Sorveglianza del Distretto.

Il Procuratore Generale sottoscrive anche a nome dei Procuratori della Repubblica.

Il Protocollo sarà trasmesso come *'buona prassi'* al Consiglio Superiore della Magistratura.

Campobasso, 8 luglio 2021.

Il Procuratore Generale presso
la Corte d'Appello
dott. Mario PINELLI

Il Presidente del Tribunale
di Sorveglianza
dott. Giuseppe MASTROPASQUA